



Comune di
Vico del Gargano

Piazza San Domenico, 5
71018 Vico del Gargano
Tel. 0884.998311
www.comune.vicodelgargano.fg.it
[Pec: vicodelgargano@postecert.it](mailto:vicodelgargano@postecert.it)
P.Iva: 84000190714



ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 06/08/2026

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 12 AGOSTO 2026 E DEL CONCERTO DI ANDREA SANNINO DEL 22 AGOSTO 2026

IL SINDACO

Premesso che, nell'ambito del programma dell'Estate Vichese 2026, sono previste le seguenti manifestazioni:

- la "Notte Bianca", in data 12 agosto 2026;
- il concerto di Andrea Sannino, in data 22 agosto 2026;

Evidenziato che le predette manifestazioni, per la loro capacità attrattiva e per il conseguente richiamo di pubblico, richiedono l'adozione di specifiche misure volte a garantire adeguate condizioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, nonché a prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e situazioni di pericolo connesse all'utilizzo e all'abbandono di contenitori di bevande;

Rilevato, sulla base dell'esperienza maturata in occasione di precedenti eventi di analoga portata, che:

- le bottiglie e gli altri contenitori di vetro, nonché le lattine metalliche, possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto suscettibili di essere utilizzati impropriamente come oggetti contundenti idonei a offendere o danneggiare;
- l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, contenitori di vetro e lattine metalliche, che possono rompersi o essere volontariamente frantumati, arreca pregiudizio al decoro urbano, costituisce un pericolo per i passanti e rende maggiormente difficoltose le operazioni di pulizia delle aree interessate;

Considerato che la prevista concentrazione di pubblico, la contemporanea presenza di attività di vendita e somministrazione di bevande e la protrazione delle manifestazioni nelle ore serali e notturne possono determinare situazioni di pericolo connesse all'utilizzo improprio e all'abbandono di contenitori in vetro, lattine metalliche e bottiglie di plastica munite di tappo;

Preso atto che tali comportamenti e situazioni possono compromettere l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica, arrecare pregiudizio al decoro urbano, ostacolare la libera e ordinata fruizione degli spazi pubblici e rendere maggiormente difficoltose le attività di vigilanza, controllo e pulizia delle aree interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare specifiche misure temporanee volte a prevenire situazioni di pericolo e a garantire l'ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni programmate per il 12 e il 22 agosto 2026, vietando, nelle aree e negli orari interessati, la vendita per asporto, la somministrazione, la cessione, l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro, lattine metalliche e bottiglie di plastica munite di tappo;

Fermi restando il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, nonché le disposizioni penali previste dall'articolo 689 del codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici e agli altri soggetti ivi indicati;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare:

- l'articolo 1, ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'articolo 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione»;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, prot. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, recante «Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche», nonché le allegate linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio nelle manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

Considerato, altresì, che l'attuale contesto impone il mantenimento di adeguati livelli di prevenzione e sicurezza da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni;

Valutata la necessità di adottare un provvedimento temporaneo finalizzato a vietare la vendita per asporto, la somministrazione, la cessione, l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro, lattine metalliche e bottiglie di plastica munite di tappo, in quanto suscettibili di costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Richiamato l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi volti alla prevenzione della criminalità, alla promozione del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce una misura temporanea, circoscritta ai luoghi e agli orari di svolgimento delle manifestazioni, necessaria a prevenire comportamenti suscettibili di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e a salvaguardare l'incolumità delle persone;

Considerato che le misure disposte risultano proporzionate rispetto alle esigenze di tutela perseguite, in quanto limitate temporalmente e territorialmente e tali da consentire comunque la vendita e la somministrazione delle bevande mediante l'impiego di contenitori alternativi non pericolosi;

Dato atto che il presente provvedimento è preventivamente comunicato al Prefetto di Foggia, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

- gli articoli 7-bis, 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, con particolare riferimento all'articolo 3;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

ORDINA

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della vivibilità urbana, nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree immediatamente adiacenti interessate dall'afflusso e dal deflusso del pubblico:

- *dalle ore 17.00 del 12 agosto 2026 alle ore 04.00 del 13 agosto 2026, in occasione della "Notte Bianca";*
 - *dalle ore 17.00 del 22 agosto 2026 alle ore 02.00 del 23 agosto 2026, in occasione del concerto di Andrea Sannino;*
1. è vietato a chiunque introdurre, detenere, consumare o abbandonare bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro, lattine metalliche e bottiglie di plastica munite di tappo;
 2. è vietato ai pubblici esercizi, agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, agli operatori del commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, ai circoli privati, alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e a qualsiasi altra attività autorizzata alla vendita o alla somministrazione di bevande:
 - a. vendere per asporto, somministrare, distribuire o cedere a qualsiasi titolo bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro o in lattine metalliche;
 - b. vendere per asporto, somministrare, distribuire o cedere bottiglie di plastica munite di tappo. Il tappo dovrà essere rimosso al momento della vendita o della consegna al consumatore;
 - c. effettuare le predette vendite o cessioni mediante distributori automatici, qualora le bevande siano contenute nei recipienti vietati dalla presente ordinanza;
 3. la somministrazione e la vendita per asporto delle bevande sono consentite esclusivamente previa mescita in bicchieri di carta, plastica o altro materiale leggero e non contundente, con esclusione assoluta del vetro e delle lattine metalliche;
 4. i divieti si applicano anche alle aree esterne di pertinenza degli esercizi, ai dehors e alle aree pubbliche legittimamente occupate ricadenti nei luoghi interessati dalle manifestazioni e nelle relative aree adiacenti;
 5. resta consentita la somministrazione e il consumo di bevande all'interno dei locali chiusi, purché i contenitori in vetro, le lattine metalliche e le bottiglie di plastica munite di tappo non siano ceduti per l'asporto né portati all'esterno;
 6. gli esercenti e gli altri operatori interessati sono tenuti a informare adeguatamente la clientela dei divieti stabiliti dalla presente ordinanza e ad adottare ogni misura utile a impedirne la violazione

AVVISA

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che il Comune abbia stabilito un diverso importo mediante apposita deliberazione adottata ai sensi della medesima disposizione.

In caso di reiterazione delle violazioni da parte dei titolari degli esercizi, gli atti saranno trasmessi alle autorità competenti per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, fatta salva l'applicazione delle misure eventualmente previste dalla disciplina comunale e di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Avv. Raffaele SCISCIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAFFAELE SCISCIO in data 06/08/2026